



Repertorio n.1744

Raccolta n.475

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====
===== ***** =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====
L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di novem-
bre, nel Comune di Castel di Lama, presso la Casa Comunale,
via Carrafo n.22, ove richiesta, alle ore dodici e minuti
quarantasei. =====

Innanzitutto a me Dott. MARIANNA CALABRESE, Notaio in Ascoli Pice-
no, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di A-
scoli Piceno e Fermo, =====

===== E' PRESENTE IL SIGNOR =====
- GAGLIARDI RENATO, nato in Castel di Lama (AP) il 19 ottobre
1957 e domiciliato, per la carica, in Castel di Lama (AP), o-
ve sopra, odontotecnico, =====

(GGL RNT 57R19 C093U); =====
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della "MULTISERVIZI LAMA S.R.L.", Società a
Responsabilità Limitata con unico socio, con sede in Castel
di Lama (AP), via Carrafo n.22, capitale sociale Euro
10.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di i-
scrizione presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno:
01745790442, numero di iscrizione presso il Repertorio Econo-
mico Amministrativo: 170112. =====

Io Notaio sono certa dell'identità personale, qualifica e po-
teri del detto Comparente, cittadino italiano, il quale, col
mio consenso, dichiara di rinunciare alla assistenza dei te-
stimoni. =====

Il signor GAGLIARDI RENATO, nella sua qualità anzidetta, mi
chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla
Assemblea straordinaria della società, riunitasi oggi, in
detto luogo, alla ora anzidetta, per discutere e deliberare
sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====
1) generale riformulazione dello Statuto Sociale. =====
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo
tredici dello Statuto Sociale, il signor GAGLIARDI RENATO,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. ==
Egli dato atto: =====

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata; =====
* che è presente, in proprio, l'unico socio, rappresen-
tante l'intero capitale sociale, e precisamente: =====
- il Comune di Castel di Lama (AP), con sede in Castel di La-
ma (AP), via Carrafo n.22, codice fiscale: 80000270449, tito-
lare di una partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila vir-
gola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale
sociale; =====
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 18 otto-
bre 2004, debitamente esecutiva, che, in copia conforme, al
presente atto si allega, quale parte integrante, sotto la



lettera "A"; =====

* che è presente l'Organo Amministrativo, nella persona di se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dei signori Marozzi Alceo Francesco e Seghetti Luigi, Consiglieri; =====

* che non si è resa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2477 2° e 3° comma C.C., la nomina del Collegio Sindacale, in quanto per due esercizi consecutivi non sono stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile ed in quanto il capitale sociale è inferiore all'importo ivi previsto; =====

* che gli intervenuti sono stati da lui previamente identificati; e che non ricorre alcun caso di carenza di legittimazione al voto ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), articoli 120 (partecipazioni rilevanti), 121 (partecipazioni reciproche), 122 (patti parasociali di voto); =====

dichiara l'Assemblea legalmente costituita in via totalitaria e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del giorno. La seduta è aperta. =====

Prende la parola il Presidente signor GAGLIARDI RENATO, il quale, passando all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, fa presente all'Assemblea che, alla luce della nuova normativa in materia di società di capitali, si rende necessario procedere ad una generale riformulazione dello Statuto Sociale, fermi restando gli essenziali scopi sociali, che peraltro vengono integrati. =====

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di Statuto Sociale, quale risulta dalle modifiche apportate al vecchio testo. =====

L'Assemblea, udite le proposte del Presidente e le sue dichiarazioni, dopo esauriente discussione, all'unanimità, =====

===== DELIBERA =====

1) di approvare il nuovo testo, così modificato, dello Statuto Sociale, che consta di trentadue (n.32) articoli; Statuto Sociale che viene qui di seguito integralmente riportato: =

===== <<STATUTO della Società a responsabilità limitata =====
===== denominata "MULTISERVIZI LAMA S.r.l." =====

===== Articolo 1 =====

===== DENOMINAZIONE =====

La Società si denomina: "MULTISERVIZI LAMA S.r.l." ed è costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'art.35 della legge 28 dicembre 2002, n.448 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano, come disposto dall'art.21 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. =====

===== Articolo 2 =====

===== SEDE =====



La Sede è nel Comune di Castel di Lama (AP) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. =====

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. =====

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci. =====

===== Articolo 3 =====

===== DURATA =====

La durata è fissata al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci. =====

===== Articolo 4 =====

===== OGGETTO =====

La Società ha per oggetto: =====

a) la distribuzione, il trasporto, il trattamento del gas metano; =====

b) la progettazione ed esecuzione delle opere di estendimento e ristrutturazione degli impianti di reti energetiche; =====

c) l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di attività complementari, strumentali o connessi a quelli di cui ai punti precedenti; =====

d) ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia; =====

e) la gestione del servizio di distribuzione, attraverso la: ==

- pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; =====

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo saldo e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete; =====

- aggiornamenti e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; =====

- informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico; =====

- Servizio di assistenza post allacciamento; =====

- realizzazione interventi per conto terzi; =====

- attività di engineering, di progettazione, e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando nuove tecnologie; =====

- attività finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di energie in generale; =====

f) gestione dei servizi calore, di condizionamento, ampliamento e manutenzione degli impianti termici, idraulici attraverso la: =====

- gestione impianti termici, idraulici, e di condizionamento;
- progettazione costruzione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, termici, idraulici e di condizionamento; =====
- la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; =====
- progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; =====
- manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti;
- gestione di contratti d'acquisto e vendita di energia termica ed elettrica; =====
- gestione delle utenze e sviluppo dei servizi integrati. =====

2) I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi; =====

3) L'attività di "progettazione" deve intendersi esercitata nel rispetto delle normative speciali per l'esercizio delle libere professioni. =====

4) La Società con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere, con decisione dell'Organo Amministrativo, all'esercizio di ogni altra attività in settori complementari ed affini, come: =====

- Attività di gestione termica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi; =====
- Attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale e di progettazione; =====
- Studi di fattibilità e di direzione lavori, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra; =====
- Ogni altra attività di gestione e commercializzazione dei servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. =====

4) La Società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti comma, oltre che in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessione a terzi, società di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge se e in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. =

5) La Società, inoltre, può partecipare ad altre aziende speciali, a consorzi, a società di capitali, ovvero concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione, oppure che abbiano per oggetto, settori o fasi delle attività ad essa assegnati oppure che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comu-



nità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente ai servizi di cui al presente articolo. =====

Essa può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purché in via non prevalente, nel rispetto delle leggi 2 gennaio 1991, n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 e da non esercitarsi nei confronti del pubblico. =====

La società può infine, compiere l'accensione di mutui, anche ipotecari e fondiari, prestare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni anche nell'interesse di terzi nel rispetto di dette leggi n. 1/1991 e n. 197/1991. =====

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della Legge 2 gennaio 1991 n.1 o ai soggetti di cui alla Legge 5 luglio 1991 n.197 o quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. =====

===== Articolo 5 =====
===== CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.. ===
I Comuni soci mantengono una partecipazione prevalente del capitale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento). =
Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni la società si scioglie ai sensi di legge. =====

===== Articolo 6 =====
===== VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (arti. 2481 - 2481 bis - 2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. =====

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 28. =====

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (arti. 2482 - 2482 bis 2482 ter - 2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. =====

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere o-messo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. =====

===== Articolo 7 =====

===== VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI =====

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore). Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. =====

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile. =====

===== Articolo 8 =====

===== PARTECIPAZIONI =====

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro. =====

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati. =====

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salva l'applicazione dell'articolo



2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci. =====

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 3 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto. ===
L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità ed il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci. =====

===== Articolo 9 =====

===== TITOLI DI DEBITO =====

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo. =====
I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. =====

===== Articolo 10 =====

===== TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI =====

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci nel solo caso in cui uno o più soci intendano vendere la propria partecipazione in tutto o in parte. =====
Pertanto il socio che intende vendere la propria quota deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, indicando il prezzo richiesto e le generalità dell'acquirente. L'Organo Amministrativo ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci. =====
Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. =====
Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione. =====
Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito. Tale Collegio Arbitrale dovrà fissa-

re il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie: il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti. =====

Entro trenta giorni da quello in cui stata è fatta la comunicazione all'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. =====

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatori. =====

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. =====

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che: ==

- la vendita si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione; ==
- il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo specificato nella comunicazione di cui sopra; =====
- l'eventuale acquirente sia quello indicato nella summenzionata comunicazione. =====

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, comporta necessariamente che la procedura di prelazione debba essere ripetuta. =====

Il diritto di prelazione è escluso: =====

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado; =====
- b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria; =====
- c) nei trasferimenti a società controllanti la società sociale o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società sociale. =====

===== Articolo 11 =====



===== DECISIONI DEI SOCI =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca; =====

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca; =====

d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto); =====

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. =====

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 12. =====

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. =====

===== Articolo 12 =====

===== DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE =====

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. =====

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. =====

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. =====

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa

per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====
L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. =
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO =====
Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. =====

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA =====
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. =====
Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'as-



semblea, =====

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete: =====

- all'amministratore unico; =====

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati, ==== Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. ===== Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI =====

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti). =====

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

F) SISTEMI DI VOTAZIONE =====

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. === In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI =====

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il

risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. =====

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA =====

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. =====

===== Articolo 13 =====

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO =====

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 11 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art. 12. =====

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo



richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. =====

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====
- l'indicazione dei soci consenzienti; =====
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; =====
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. ===

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. =====

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. =====

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale =====

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. =====

===== Articolo 14 =====

===== AMMINISTRAZIONE =====

Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art. 11 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata: =====

a) da un amministratore unico; oppure, =====
b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo
di due ad un massimo di sette membri, i cui componenti posso-
no operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro
nomina: =====
b.1 - con metodo collegiale; =====
b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto
dall'art. 17 del presente statuto; =====
b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto
dall'art. 17 del presente statuto; =====
fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e
dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di
aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice
civile devono essere adottate con metodo collegiale. =====
La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la
scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai
sensi dell'articolo 2479 del codice civile. =====
L'amministrazione della società può essere affidata anche a
soggetti che non siano soci. =====
Non possono essere nominati componenti dell'organo ammini-
strativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del co-
dice civile. =====
I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per
il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della no-
mina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in
carica fino a revoca o a dimissioni. =====
La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta
causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga
nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a
tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al com-
ponente dell'organo amministrativo revocato a titolo di ri-
sarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza
della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione
dell'incarico di amministrazione nella presente società come
accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia
all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato
dalla revoca senza giusta causa. =====
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il
presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno
che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei com-
ponenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomi-
na; con le medesime modalità possono essere nominati anche u-
no o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di so-
stituzione del presidente in caso di sua assenza o impedinen-
to, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a

tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. =====

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili. ==
Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. =====
I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un' indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. =
Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. =====

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

===== Articolo 15 =====
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE =====

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato: =====

A- PRESIDENZA =====
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. =
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

B- RIUNIONI =====
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. =====
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la

data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. =====

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica i Sindaci se nominati. =====

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. =====

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

C- DELIBERAZIONI =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza in carica. =====

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. =====

D- VERBALIZZAZIONE =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. =====

E- DELEGA DI POTERI =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c. =====

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel-

del 1'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. =====

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili. =====

===== Articolo 16 =====

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO =====

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la deliberazione collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto. =====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti; =====
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario. =====

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. =====

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. =====

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori. =====
Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

===== Articolo 17 =====

AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA E DISGIUNTIVA =====

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'art. 14 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono: =====

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione; =====

b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione; =====

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina. ===

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione. =====

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. =====

===== Articolo 18 =====

===== RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' =====

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: =====

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale: =====

a.1 - al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di amministrazione; =====

a.2 - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati; =====

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale: =====

b.1 - a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto

stabili
con met

b.2 -

giunta

tri, a

o nel

dell'o

giunti

L'orga

specia

sia co

termin

cietà

=====

=====

Per le

norme

della

miti c

sentit

tivo c

zione

L'assu

quando

in dar

=====

=====

Quando

nistra

facolt

=====

=====

L'az

sere

cietà

senta

si op

cento

=====

=====

I so

di av

affar

di lo

l'amn

=====

=====

Qual

posse

o il

pre- stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto,
deci- con metodo disgiuntivo; =====

==== b.2 - ai componenti dell'organo amministrativo in via con-
sio- giunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli al-
a de- tri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina
me- o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti
vo- dell'organo amministrativo possano operare con metodo con-
cari- giuntivo. =====

==== L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori
==== speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale
==== sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per de-
del- terminati atti o categorie di atti, a dipendenti della so-
7. del cietà ed eventualmente a terzi. =====

==== Articolo 19 =====

==== SANZIONI AMMINISTRATIVE =====

==== Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle
aria norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti
==== della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei li-
rdina- miti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini con-
==== sentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il rela-
ione tivo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a defini-
a. zione agevolata delle pendenze. =====

==== L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa
com- quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente
ione in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave. ==
con il =====

so- Articolo 20 =====

==== AMMINISTRATORE UNICO =====

re il Quando l'amministrazione della società, è affidata all'ammi-
nmi- nistratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le
==== facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

==== Articolo 21 =====

==== AZIONE DI RESPONSABILITA' =====

anche L'azione di responsabilità contro gli amministratori può es-
rado sere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della so-
e cietà solo ove vi consentano i soci che rappresentino rappre-
minare sentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non
==== si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per
le- cento del capitale sociale. =====

==== Articolo 22 =====

==== DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI =====

==== I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
zio di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
io di affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
== di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi al-
l'amministrazione. =====

==== Articolo 23 =====

==== ORGANO DI CONTROLLO =====

==== Quale organo di controllo, i soci, con propria decisione,
in via possono nominare: =====
nte o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che ope-
quanto =====

rerà a sensi del successivo art. 24; =====
o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sen-
si del successivo art. 25; =====
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi
le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso
il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del
successivo art. 24. =====

===== Articolo 24 =====
===== COLLEGIO SINDACALE =====

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nomina-
to dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.
Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di
società per azioni (artt. 2397 e ss.). =====

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli
artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il con-
trollo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale
dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili
iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli
artt. 2406 e 2407 cod. civ. =====

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci
all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro
ufficio. =====

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al
Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia
nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta
da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale so-
ciale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea. =====

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ. =====

===== Articolo 25 =====
===== REVISORE =====

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile
della società può essere esercitato da un Revisore iscritto
nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. ==
Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato
decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste
dall'art. 2399 cod. civ. =====

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla
data della decisione dei soci di approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con
deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di
revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sen-
tito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui al-
l'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione

di cui

=====

=====

Gli ese

Alla c

strativ

ed alle

legge.

Il bil

adottar

zio so

lari e

caso p

relazio

datto :

Artico

UTILI :

Dagli

una so

re all

quinto

La dec

distril

esclus

dal b

quota

distril

Se si

si luc

non si

Non è

=====

=====

=====

A) CAS

Il dir

- ai :

to o

trasfe

di li

cesso

- ai :

ni ch

della

tribui

- in

Statut

B) MOI

L'int

nei c

ta a:

di cui all'art. 2409-sexies cod. civ. =====

===== Articolo 26 =====

===== ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI =====

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. =====

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

Articolo 27 =====

UTILI =====

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. =====

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura. =====

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. =====
Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi. ===

===== Articolo 28 =====

===== RECESSO DEL SOCIO =====

A) CASI DI RECESSO =====

Il diritto di recesso compete: =====

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto; =====

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; =====

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. =====

B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO =====

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata

con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. =====

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. =====

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO =====

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ. =====

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. =====

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci. =====

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione. ===

===== Articolo 29 =====

===== ESCLUSIONE DEL SOCIO =====

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della

società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. ===== L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 12. Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.. =====

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. ===== Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 28 lettera C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. =====

Articolo 30 ===== SCIoglimento LIQUIDAZIONE =====

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. =====

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone: =====
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. =====

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti uti-

li per la liquidazione della società. ===== Il pr
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida- fiduc:
zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli- di tr
mento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggio- il qu
ranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al F.to:
socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli ef- Maria
fetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ. =====
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e
sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in
quanto compatibili, anche durante la liquidazione. =====
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII
Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.) =====
===== Articolo 31 =====
===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle qua-
li la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo
amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi
o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od
organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpre-
tazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro
che giudica ritualmente e secondo diritto. =====
L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la so-
cietà ha la sua sede legale. =====
===== Articolo 32 =====
===== DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO =====
Si precisa che: =====
- Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di
loro, è quello che risulta dal libro soci; =====
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel
caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto
non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se
ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in te-
ma di società unipersonale; =====
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le
norme di legge in materia di società a responsabilità limita-
ta; =====
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente
da elementi capitalistici, propri delle società di capitali,
nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabi-
lità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare e-
ventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto
compatibili le norme in tema di società per azioni.>> =====
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti a-
vendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore tredici e
minuti venti. =====
Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato. =====
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a
carico della società. =====

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia
fiducia ed in parte scritto di mia mano su cinquanta pagine
di tredici fogli - è stato da me Notaio, letto al Comparente,
il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. =====
F.to: Gagliardi Renato =====
Marianna Calabrese Notaio (l.s.) =====